



CONTRATTO DI APPALTO

Relativo alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di restauro e di miglioramento dell'accessibilità degli spazi esterni del Museo, di illuminazione del piano terra e realizzazione di spazi per allestimenti temporanei al piano secondo, presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, ex art. 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023.

Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2021-2023.

CUP F89J21015140001

CIG B412015E64

TRA

- Pantheon e Castel Sant'Angelo Direzione Musei Nazionali della Città di Roma (C.F. 96451390585), rappresentato dal Direttore Prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (Pz), il 24 maggio 1963, Codice Fiscale SNNMSM63E24L738N domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Castello n. 50 di seguito "Stazione Appaltante"

E

- la Ditta CASINELLI GIULIANO SRL con sede in 03033 Arpino (Fr), Via Via Collearino 13, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 01902640604, in persona dell'amministratore unico arch. Gisella Casinelli nata ad Arpino (FR) il 05/04/1958, C.F. CSNGLL58D45A433Y, domiciliata per la carica sociale in Via Collearino 13 in Arpino (Fr) di seguito "Appaltatore"

VISTI



- il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”*;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*, pubblicato sulla GURI n.274 del 25 novembre 2014, con il quale è stato istituito il Polo Museale del Lazio;

- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;

- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* pubblicato sulla GURI n. 16 del 21 gennaio 2020, con il quale i Poli Museali regionali sono stati soppressi e istituite al loro posto le Direzioni Regionali Musei, e nello specifico la Direzione dei Musei Statali della Città di Roma;

- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 22 del 28 gennaio 2020, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 23*



dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”;

- l’art. 6, comma 1, del D. L. 1 marzo 2021 n. 22, in virtù del quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;

- il Decreto n. 987 del 16 ottobre 2023 da parte del Direttore Generale Musei, con cui sono avocate al Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna le funzioni attribuite alla Direzione Musei Statali della città di Roma;

- il D.P.C.M 17 ottobre 2023, n. 167, recante “Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 16”;

- il D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in particolare l’art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) che ha dotato di autonomia speciale *“il Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma”*;

- l’Ordine di servizio numero 14 del 19 luglio 2024, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Mercuri la delega di firma ex art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2001 s.m.i.;

VISTO il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTO il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto



ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 1 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 3, del D.P.C.M. 57/2024, nelle more dell’espletamento della procedura volta al conferimento dell’incarico di direzione del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, sono avocate al Direttore generale Musei dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al direttore del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma;

il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 2;3;4; con i quali nelle more dell’espletamento della procedura volta al conferimento dell’incarico di direzione del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma, tenuto conto dell’urgenza degli atti da compiere per garantire la continuità dell’attività amministrativa e contabile e l’assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso terzi, nonché eseguire tutti gli adempimenti dettagliatamente elencati nella Circolare della Direzione Generale Musei n. 84 del 07 Giugno 2024, le funzioni comprese nell’articolo 1 sono delegate, ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al Dott. Luca Mercuri dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina del direttore dell’Istituto;

- il D.lgs. 36/2023 “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”;
- il D.lgs. 209/2023 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;



PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 128 del 15 ottobre 2024 adottata dal Direttore della Direzione Musei Statali della Città di Roma, è stato deliberato l'affidamento dei lavori di restauro e di miglioramento dell'accessibilità degli spazi esterni del Museo, di illuminazione del piano terra e realizzazione di spazi per allestimenti temporanei al piano secondo, presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, ex art. 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023;

- che il valore dell'appalto è il seguente:

- € 378.080,64 (euro trecentosettantottomilaottanta/64) per lavori soggetti a ribasso;

- € 15.537,36 (euro quindicimilacinquecentotrentasette/36) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 143.866,84 (diconsi euro centoquarantatremilaottocentosessantasei/84) sono i costi della mano d'opera individuati secondo quanto previsto all'art. 41, cc. 13 e 14 del D.lgs. 36/2023 da parte della Stazione Appaltante;

- che con decreto numero 74 del 9 agosto 2023 veniva nominata RUP l'Arch. Sonia Martone in sostituzione della Dott.ssa Margozi posta in quiescenza per l'intervento nuovo assetto espositivo, riorganizzazione funzionale ed impiantistica secondo i principi della sostenibilità ed inclusività presso il Museo Nazionale di Strumenti Musicali;

- che la procedura di gara è espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, attraverso il Portale della piattaforma di e-procurement acquisti in rete MePA <https://www.acquistinretepa.it/>;

- che in data 31 ottobre 2024 è stata pubblicata la procedura negoziata avente



CIG B412015E64 sulla piattaforma di e-procurement acquisti in rete MePA
il cui criterio di aggiudicazione è il criterio del prezzo più basso come
precisato nel disciplinare di gara

- che con Decreto n. 143 del 25/11/2024 del Direttore del Pantheon e Castel
Sant'Angelo Direzione Musei Nazionali della Città di Roma è stata nominata
la Commissione incaricata di procedere all'aggiudicazione della gara per
l'appalto indicato in oggetto,

- che espletate le operazioni di gara, giusta verbali di gara del 27 novembre,
del 2 e 10 dicembre 2024, è risultata aggiudicataria della procedura la Ditta
Casinelli Giuliano s.r.l. che ha formulato un'offerta pari ad euro 377.360,53
(euro trecentosettantasettemilatrecentosessanta/53) oltre ad euro 15.537,36
(euro quindicimilacinquecentotrentasette/36) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% con un ribasso pari al 0,1903%;

- che con Decreto numero 156 del 16 dicembre 2024 reso ex art. 17, comma
5, del D.lgs. 36/2023 a seguito della verifica dei requisiti è stata aggiudicata
la procedura *de quo*;

- che la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria ai sensi dell'articolo
17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 è avvenuta tramite accesso al sistema FVOE
dell'ANAC

- che la copertura finanziaria derivante dall'impegno spesa in oggetto sarà
assicurata mediante l'utilizzo di fondi della programmazione finanziata ai
sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015).

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1



(valore delle premesse, degli allegati e norme
regolatrici)

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, compresi i chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Computo metrico estimativo;
- Incidenza della manodopera;
- Elenco nuovi prezzi;
- Elenco prezzi;
- Capitolato speciale d'appalto parte I – Edile;
- Capitolato speciale d'appalto parte II – Impianti;
- Relazione tecnica generale – Impianti;
- Portico - Schema in pianta del sottofondo di pavimenti e rampa;
- Portico - Schema dei pavimenti - Pianta e sezioni;
- Impianti tecnologici al piano terra - Interventi nel portico;
- Impianti tecnologici al piano secondo: rimozioni;
- Impianti tecnologici al piano secondo: illuminazione sale;
- Piano di sicurezza in progettazione;
- Cronoprogramma;
- CM oneri della sicurezza;
- Fascicolo dell'opera.

Il presente Contratto è regolato, in via gradata:



- dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'operatore economico, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'operatore economico sarà, pertanto, regolato dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti dello stesso.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Economica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'operatore economico, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e nei singoli Atti di Adesione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto e relativi Allegati, la stazione appaltante, da



un lato, e l'operatore economico, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Art. 2

(Oggetto del contratto)

La Stazione appaltante affida alla Società, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D.lgs. n. 36/2023.

L'appalto ha per oggetto le opere descritte come da Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di gara ed elaborati progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e alle particolarità del luogo oggetto d'intervento dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 3

(Lavori da eseguire)

A tal proposito l'appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Capitolato Speciale, il Capitolato Generale Appalto, il Computo Metrico estimativo, la Relazione Tecnica e tutti gli



allegati alla stesa e di essersi reso conto esattamente dei lavori, della loro particolarità e destinazione e di aver giudicato tutti i suddetti elementi di piena soddisfazione e tali da rendere remunerativi i prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

È compresa nell'appalto l'esecuzione di ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati in ogni caso, l'operatore economico si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'articolo 4 e non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Art.4

(Obbligazioni generali del fornitore)

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi esecuzione del



contratto, fatti salvi quelli non imputabili alla responsabilità diretta indiretta dello stesso, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e suoi allegati

L'appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nello stesso Contratto e nei rispettivi Allegati;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme, anche, pattizie vigenti

d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante, per quanto di rispettiva



competenza;

f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla esecuzione delle prestazioni a meno che le stesse siano però connesse e conseguenti alla responsabilità diretta ed indiretta dell'Amministrazione o cause di forza maggiore o a caso fortuito.

h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto;

l) rendere con continuità le prestazioni pattuite, anche, in caso di eventuali variazioni della loro consistenza. In particolare acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche al Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Data la natura delle opere a realizzarsi, l'appaltatore rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 26.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o



richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi per fatti che non sia imputabili all'Amministrazione e salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ed in ogni caso fatto salvo previsto al successivo articolo 15.

Art. 5

(Rup, DL e controlli)

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti il Responsabile del Unico del Progetto e Direttore dei Lavori l'Arch. Sonia Martone funzionario Architetto in servizi presso la Direzione Musei Statali della città di Roma, in virtù di nomina con decreto 74 del 9 agosto 2023, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Arch. Francesca Roma Balsamo, in virtù di contratto rep. 27 del 03 ottobre 2022, il servizio di assistenza alla DL in fase di realizzazione dei lavori e la contabilità dei lavori, in virtù di contratto rep. 32 del 13 dicembre 2022, i quali opereranno secondo le funzioni previste nelle norme dell'ordinamento, e in particolare del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., e secondo le regole di buona fede e correttezza.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escluderanno la responsabilità dell'impresa per vizi, difetti e difformità dei lavori.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'impresa, né alcuna preclusione in capo alla "Stazione Appaltante".

Art. 6

(Importo del contratto)



L'importo del contratto ammonta ad € 377.360,53 (euro trecentosettantasettemilatrecentosessanta/53) oltre ad € 15.537,36 (euro quindicimilacinquecentotrentasette/36) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 39.289,79 (euro trentanovemiladuecentoottantanove/79) per un impegno complessivo da parte dell'Amministrazione pari ad € 432.187,68 (euro quattrocentotrentaduemilacentottantasette/68);

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intendono sempre compresi tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere richieste secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali nonché le indicazioni della Direzione Lavori, e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. Sono inoltre incluse tutte le finiture, sia interne che esterne, necessarie per dare le opere funzionanti, oltre alle opere relative all'esecuzione degli allacciamenti alle reti urbane dell'acqua, dell'energia elettrica, ecc., nonché l'assistenza, la mano d'opera, i materiali, i mezzi d'opera necessari in aiuto alle Aziende erogatrici medesime e alle Ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori. Pertanto nessun ulteriore compenso può essere richiesto per lavori, servizi e forniture.

Art. 7

(Consegna e termine ultimazione dei lavori)

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e



non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il Direttore dei Lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

La durata dell'affidamento è fissato in **giorni 180 (diconsi centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Reg. n. 207/10 comma 3, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 8

(Determinazione dei corrispettivi)

L'appalto viene concesso "a misura" sulla base dei prezzi inclusi nel computo metrico estimativo posto a base di gara al netto del ribasso offerto



dall'appaltatore.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica in aumento o in diminuzione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi determinati dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara per la definizione dei lavori a corpo non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. Tali prezzi unitari sono vincolanti per l'aggiudicatario esclusivamente nella definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi degli artt. 120 del D.lgs. 36/2023, e che siano estranee ai lavori "a misura" già previsti.

I lavori in economia di cui all'art. 2, comma 1, non danno luogo ad una valutazione a misura ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui al quadro economico di appalto previsto inserito sia nel disciplinare di gara, sia all'art. 2 del Capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all'art. 2 del Capitolato, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per eventuali parti a misura) indicati a tale



scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art. 9

(Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore)

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. n. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in



esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;

- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. n. 128/59 e s.m.i.;

- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi



dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause



dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023;

- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023;

- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far



osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 10

(Cauzione definitiva a garanzia del contratto)

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 ha presentato una cauazione definitiva mediante polizza fideiussoria: numero 10003810006400 del 13 gennaio 2025 rilasciata da Bene



Assicurazioni S.p.A., per un importo totale di € 19.645,00 (dicasi euro diciannovemilaseicentoquarantacinque/00) pari al 4,99 % dell'importo del contratto (l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023), prevedente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia di cui al presente articolo deve permanere sino alla conclusione dell'appalto e, successivamente, si procederà allo svincolo. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

Art. 11

(Responsabilità verso terzi e assicurazione)

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo fatto salvo che per fatti imputabili alla stessa Amministrazione.



L'impresa aggiudicataria ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 a tale scopo un'assicurazione RCT/RCO con polizza n. 370718673 del 14/03/2017 emessa da Generali Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 1.000.000,00 (dicasi euro unmilione/00) estesa alla copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in corso di validità; la polizza CAR n. 10003890001146 del 13/01/2025 emessa da Bene Assicurazioni S.p.A., come prevista dal disciplinare di gara.

Art. 12

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte



le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi del decreto-L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 13

(Oneri a carico dell'appaltatore)

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni



contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile; i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto; le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga



a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione; l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

b) la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;

c) la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate



all'Amministrazione appaltante, in osservanza del Decreto n. 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti; l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica; il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire; la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;

d) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà



apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi; la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 28 del presente contratto e dall'art. 29 del capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali; le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione; l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante; la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale; la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori,



compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta; provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore contravvenga anche ad uno solo degli obblighi suindicati, la Direzione Musei Statali della Città di Roma potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 14

(Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Piano operativo di



sicurezza. Responsabilità contributiva)

L'impresa si obbliga ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Ogni responsabilità in caso di infortuni, intesa nel modo più ampio, ricadrà pertanto solo ed esclusivamente sull'impresa appaltatrice fatto salvo che per fatti imputabili alla stessa Amministrazione.

L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale, verso terzi, per infortuni e danni diretti ed indiretti imputabili alla negligenza dell'impresa appaltatrice che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque sia la natura e la causa di essi.

L'impresa ha esibito ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, copia del piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegato.

Detto piano è conservato, per concorde volontà delle parti, agli atti del Comune presso la Direzione ... e in cantiere.

Eventuali e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Le parti dichiarano che, prima dell'inizio dei lavori l'impresa ha effettuato la denuncia di assunzione del nuovo appalto agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L'impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei



dipendenti, sollevando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità

È a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 15

(Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e disciplina anticorruzione)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 l'impresa e i collaboratori della stessa che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti dell'amministrazione, per quanto compatibili, nonché del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/piao, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'Impresa prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente - sezione "amministrazione trasparente sottosezione atti



generali”. L’impresa si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

L’impresa si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relativi ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati.

Le condizioni e gli atti del presente articolo sono tutte note e noti, avendo le parti contraenti preso visione e acquisita copia ed in modo espresso l’impresa dichiara di essere consapevole che la violazione può costituire clausola risolutiva espressa del presente contratto.

L’impresa si obbliga, altresì, ad inserire analoga clausola contrattuale in ordine al rispetto del “Patto di integrità”, del codice di comportamento e del Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza/Piano, negli eventuali subappalti, sub-contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l’impresa, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall’entrata in vigore dell’aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti



privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 16

(Revisione obbligatoria prezzi)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno come previsto dall'art. 60, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024 gli indici sintetici di costo di costruzione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., l'impresa è tenuta ad eseguire alle condizioni originariamente previste, le richieste di variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni, che siano avanzate dall'Amministrazione, nella misura di un quinto dell'importo del presente contratto. In tal caso l'impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 17

(Obblighi dell'appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica: IBAN IT 81 0 02008 74330 000400280364 presso Banca Unicredit Agenzia di Arpino (FR).

I soggetti delegati ad operare su tale conto sono Sig.ra Gisella Casinelli nata



ad Arpino (FR) il 05/04/1958, residente in Via Collearino n.13 Cap. 03033 Arpino (FR), codice fiscale CSNGLL58D45A433Y telefono 0776/848373, operante in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico.

L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'impresa nei rapporti con la propria controparte del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato all'amministrazione.

Art. 18

(Subappalto)

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni, in relazione alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi



l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, pertanto relative alla categoria prevalente OG2 (subappalto consentito massimo 49,99% dell'importo delle lavorazioni in OG2 (limite stabilito dall'art. 119, co 1, terzo periodo del Codice dei contratti).

Per la categoria scorporabile OS30 (SIOS), a norma dell'articolo 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 248 del 10 novembre 2016 (non abrogato dal D.Lgs. 36/2023), la stessa non può essere subappaltabile oltre il 30%, in quanto il valore della categoria medesima supera il 10% dell'importo totale dei lavori. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);

- il subappaltatore deve essere in possesso di qualificazione di cui all'art. 133 del D.Lgs. 36/2023 adeguata ai lavori da assumere e non devono sussistere a



suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-98 del D.Lgs. 36/2023;

- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;

- l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica dettagliatamente, all'atto di presentazione dell'offerta le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti e/o importi da subappaltare,

Il subappalto è consentito, limitatamente ai lavori indicati nell'atto di presentazione dell'offerta previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);

Il subappaltatore deve essere in possesso di qualificazione di cui all'art. 133 del D.lgs. 36/2023 adeguata ai lavori da assumere e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-98 del D.lgs. 36/2023;

L'aggiudicatario, che avrà richiesto di avvalersi del subappalto, dovrà richiedere alla Direzione Musei Statali della Città di Roma, successivamente



all'aggiudicazione, l'autorizzazione al subappalto, allegando la seguente documentazione: copia autentica del contratto di subappalto, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articolo 94 ss del D.lgs. 36/2023, dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non è consentito il subappalto a cascata, considerato il particolare interesse storico-artistico-culturale dei luoghi e, considerata la tutela dei beni oggetto del presente appalto.

L'impresa si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Ai fini del rispetto di quanto indicato all'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, l'impresa è obbligata a trasmettere, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Art. 19

(Domicilio e Modificazioni dell'operatore economico)

L'Impresa ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, elegge domicilio in Via Collearino 13 in 03033 Arpino (Fr) e dichiara di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo



di p.e.c. impresacasinelli@pec.it.

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione ogni variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente contratto con la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187, ovvero ogni variazione intervenuta negli organismi tecnici e amministrativi, nonché nella sede legale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al domicilio eletto o all'amministrazione in carenza delle comunicazioni previste dal presente contratto.

Art. 20

(Risoluzione del contratto)

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, in tutte le ipotesi previste nel presente contratto e nella legge, comunque nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

Le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni degli artt. 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del D. Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii, del codice civile e del capitolato speciale d'appalto, richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. N. 36/2023, è automaticamente risolto:

a) in caso di decadenza, dichiarata dalla competente autorità, dell'attestato di



qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, senza che queste nulla possano eccepire o pretendere al riguardo.

B) in caso sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del D. Lgs. 36/2023.

Sono comunque salvi il pagamento delle opere utili regolarmente eseguite fino all'intervenuta risoluzione, come il diritto dell'amministrazione di richiedere, in tal caso, il risarcimento dei danni – diretti ed indiretti – derivanti dalla risoluzione stessa.

Il presente contratto di appalto s'intenderà, inoltre, risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora siano violate le norme in materia di subappalto e le relative comunicazioni obbligatorie.

In tale evenienza, l'impresa avrà esclusivamente diritto al pagamento del corrispettivo maturato in ragione dei lavori utili regolarmente eseguiti, previo specifico riscontro e successiva liquidazione da parte della direzione lavori.

L'amministrazione, sempre in tal caso, addebiterà all'impresa una penale in misura pari al ...% del valore del presente contratto, salvo il diritto della prima di accertare e richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si conviene che l'Ente, oltre che nei casi espressamente previsti nel Capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec



all'impresa, nel caso del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013, del Codice di Comportamento del Ministero della Cultura. L'Ente recederà dal contratto in caso di sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 accertata a carico dell'impresa successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 21

(Risoluzione per mancato rispetto dei termini)

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 27 del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 22



(Recesso dal contratto)

Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 23

(Termini per il collaudo e la regolare esecuzione)

Il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.



Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
 - le eventuali perizie di variante;
 - il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste; le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale: copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; copia del programma di esecuzione



dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal Direttore dei Lavori; verbale di consegna dei lavori; disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal Direttore dei Lavori; eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; certificato di ultimazione lavori; originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del codice; verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; conto finale dei lavori; relazione del Direttore dei Lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo Conto finale - Avviso ai creditori; relazione del RUP sul conto finale; relazioni riservate sia del Direttore dei Lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera; certificati di cui all'art. 18 comma 22 dell'allegato II.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A; capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice;

L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al Direttore dei Lavori il giorno della visita di collaudo. Il Direttore dei Lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori,



affinché intervengano alla visita di collaudo.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti:

- i rilievi fatti dall'organo di collaudo;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni:

- una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione;
- i principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- il giorno della visita di collaudo;
- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le



proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta: se il lavoro è collaudabile; a quali condizioni e restrizioni si può collaudare; i provvedimenti da prendere se non è collaudabile; le modificazioni da introdursi nel conto finale; il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale.

Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla Stazione Appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla Stazione Appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Al termine delle verifiche, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti



o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Si rinvia per quanto non previsto dal presente articolo agli artt. 224, 235 e alla Parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed all'art. 2.19 del Capitolato Speciale di appalto

Art. 23

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 12, del D. Lgs. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo stipulato.

Art. 24



(Modalità di Pagamento)

Ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del codice ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fidejussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso



della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, dell'anticipazione e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000/00 (diconsi Euro Centocinquanta/00) al netto dello scorporo dell'eventuale anticipazione.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Lo stato di avanzamento (SAL), ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il Direttore dei Lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure



contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il Direttore dei Lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente

all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n.



231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine



sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge: in dettaglio si applicherà l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) introdotta dall'art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilità 2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura: "L' I.V.A. sarà versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split Payment)".

Art. 25

(Conto finale, pagamento saldo e avviso ai creditori)

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti



contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La rata di saldo verrà liquidata dopo l'approvazione del collaudo e comunque entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio



o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e fermo restando il pagamento di eventuali penali a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 122, commi 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 alle condizioni previste dall'art. 106 comma 1 e art. 117 del D.Lgs. 36/2023, e cioè di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 26

(Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto)

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine



spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 27

(Modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto)

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno pagati mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato intestato alla



società Appaltatrice con sede legale in Via Collearino n. 13 – cap 03033

Arpino (Fr) IBAN IT 81 O 02008 74330 000400280364 presso Banca

Unicredit Agenzia di Arpino (FR).

Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo

Direzione Musei Nazionali della Citta di Roma Museo, Lungotevere Castello

n. 50, 00193 Roma, C.F. 96451390585, codice univoco NBL55Q.

Ogni e qualsiasi pagamento è comunque subordinato all’acquisizione

d’ufficio del DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i

subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di

mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori

autorizzati secondo le disposizioni dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs.36/2023.

La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-

bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per

ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00),

procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia



delle entrate - Riscossione comunichi un inadempimento a carico del beneficiario, l'ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'Ente, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente contratto.

Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'impresa.

Art. 28

(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (cfr. art. 122, comma 4 del D.lgs. n.36/2023).

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori,



viene applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale, in ogni caso non potranno superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata



all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Art. 29

(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Il Direttore dei Lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: - lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; - le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; - le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; - lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.



Qualora si verificano danni da forza maggiore, gli stessi resteranno, in applicazione del rischio d'impresa, in carico alla medesima ove derivanti da fatti imprevedibili ed eccezionali per i quali l'appaltatore abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

Art. 30

(Contestazioni dell'appaltatore)

Il Direttore dei Lavori o l'appaltatore comunicano mediante PEC al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.



Art. 31

(Forma e contenuto delle riserve)

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Per la gestione delle contestazioni e riserve si rimanda alla disciplina del D.Lgs 36 del 2023 in particolare ai sensi degli articoli: Art.115. (Controllo tecnico contabile e amministrativo) ovvero l'Art.7 dell'ALLEGATO II.14(Riserve); Comma 4 dell'Art 32 (Accesso agli atti e riservatezza); ovvero ai sensi degli Artt. 210. (Accordo bonario per i lavori) e Art. 211. (Accordo bonario per i servizi e le forniture); ovvero Artt.213. (Arbitrato) e Art. 214. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) del citato decreto.

Art. 32

(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione e la esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire con accordo bonario, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero, se sussistono i presupposti, in via transattiva, sarà devoluta alla cognizione della A.G.O. con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma, con esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve



iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono validati ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 36/2023 con Verbale numero 32 del 15/12/2023. Il Direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 210, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.



Art. 33

(Contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

In attuazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e smi “compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 1/E del 12/02/2020, si informa che le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17 bis dovranno essere trasmessi, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica dms-rm.gare@cultura.gov.it.

Si invita a rispettare tutti i termini temporali indicati dal citato art.17-bis, nonché l'invio di tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. La Stazione appaltante rispetterà in maniera automatica quanto indicato dal citato art. 17-bis, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata. L'obbligo predetto non trova applicazione nelle ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 17-bis. In tale ipotesi l'Impresa dovrà trasmettere, allo stesso indirizzo sopra indicato, la comunicazione e la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Art. 34

(Interpretazione clausole contrattuali)

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le



disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici prevalgono le prime.

In caso di contrasto sulle espressioni letterali, ciò dovrà risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del Procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

Art. 35

(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, al Capitolato Speciale ed alle norme di legge.

Art. 38

(Spese di registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n. 131/1986.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto. L'imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 ed All. I.4 del Codice è pari ad € 120 da versarsi in modalità telematiche.



Redatto in triplice copia, letto, accettato e sottoscritto dalle parti.

Per il Direttore Generale Avocante

Prof. Massimo Osanna

Il Funzionario delegato

Dott. Luca Mercuri Firmato digitalmente da

LUCA MERCURI

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

Per l'appaltatore

L'Amministratore unico

Gisella Casinelli Firmato digitalmente da:

Casinelli Gisella

Data: 27/01/2025 10:42:53

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14); 15); 16); 17); 18); 19); 20); 21); 22); 23); 24); 25); 26); 27); 28); 29); 30); 31); 32); 33); 34); 35); 36); 37); 38).

Per l'appaltatore

L'Amministratore unico

Gisella Casinelli Firmato digitalmente da:

Casinelli Gisella

Data: 27/01/2025 10:42:53